



BARACCO FORNASIERO

Circolare n. 3 del 2023

A tutti i clienti

## Circolare mensile MARZO 2023

1. **Tardiva emissione delle fatture elettroniche e tardivo invio dei corrispettivi telematici** - Comunicazioni di anomalia
2. **Buoni benzina concessi ai dipendenti** - Non imponibilità fino a 200,00 euro - Proroga per il 2023
3. **Crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023** - Utilizzo in compensazione
4. **Dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese e dei documenti giustificativi**
5. **Ravvedimento operoso** - Imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi - Versamento sanzioni e interessi - Nuovi codici tributo
6. **Responsabilità per le ritenute d'acconto omesse per errata applicazione del regime forfetario**
7. **Detrazioni "edilizie"** - Opzione per lo sconto sul corrispettivo - Opzione "parziale" - Chiarimenti
8. **"Bonus facciate"** - Aliquota del 90% o 60% - Momento di sostenimento delle spese
9. **Registrazione telematica degli atti privati** - Modello "RAP" - Estensione al contratto preliminare
10. **Crediti IVA trimestrali e comunicazione delle liquidazioni periodiche** - Modelli TR e LIPE - Aggiornamento
11. **Rimborsi IVA** - Esonero dalla garanzia patrimoniale - Conferimento di ramo d'azienda - Intrasferibilità dei requisiti

BARACCO FORNASIERO SRL



<b>1</b>	<b>TARDIVA EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TARDIVO INVIO DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI - COMUNICAZIONI DI ANOMALIA</b>
	<p>Con il provv. 6.3.2023 n. 61196, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72;</li><li>• ai dati dei corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i 12 giorni stabiliti dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.</li></ul>
<b>1.1</b>	<b>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</b> <p>Le comunicazioni in esame contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;</li><li>• il numero identificativo della comunicazione e il periodo d'imposta;</li><li>• il codice atto;</li><li>• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate.</li></ul> <p><b>Informazioni di dettaglio</b></p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale", nonché nell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", sono infatti resi disponibili i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:<ul style="list-style-type: none"><li>– numero delle fatture emesse in ritardo;</li><li>– tipo fattura;</li><li>– tipo Documento;</li><li>– numero Fattura/Documento;</li><li>– data Fattura/Documento;</li><li>– data di trasmissione;</li><li>– identificativo SDI <i>file</i>;</li></ul></li><li>• l'elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:<ul style="list-style-type: none"><li>– numero degli invii trasmessi in ritardo;</li><li>– ID Invio;</li><li>– matricola del dispositivo;</li><li>– data di rilevazione;</li><li>– data di trasmissione.</li></ul></li></ul>
<b>1.2</b>	<b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b> <p>Le comunicazioni di anomalia sono recapitate presso il domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) dei soggetti passivi IVA che hanno emesso fatture elettroniche o inviato dati dei corrispettivi giornalieri oltre i termini di legge.</p> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
<b>1.3</b>	<b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• richiedere informazioni;</li><li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.</li></ul>



## BARACCO FORNASIERO

<b>1.4</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</b> Laddove le anomalie riscontrate non siano giustificabili – perché, ad esempio, non comprese nelle deroghe di cui all'art. 73 del DPR 633/72 – le violazioni possono essere sanate: <ul style="list-style-type: none"><li>• avvalendosi delle sanatorie previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), fruendo delle disposizioni per la regolarizzazione delle violazioni formali (art. 1 co. 166 - 173) o del ravvedimento operoso speciale per le violazioni "sostanziali" (art. 1 co. 174 - 178), i cui termini sono stati prorogati, rispettivamente, al 31.10.2023 e al 30.9.2023 dal DL 30.3.2023 n. 34;</li></ul> oppure mediante il ravvedimento operoso "ordinario" ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, purché non sia già stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, o non sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità.
<b>2</b>	<b>BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI - NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO - PROROGA PER IL 2023</b> L'art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5, conv. L. 10.3.2023 n. 23, ripropone anche per l'anno 2023 il c.d. "bonus carburante", prevedendo tuttavia che l'agevolazione non rilevi ai fini contributivi.
<b>2.1</b>	<b>REGIME FISCALE</b> La norma prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall'1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore. Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall'art. 51 co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.
<b>2.2</b>	<b>REGIME CONTRIBUTIVO</b> In sede di conversione in legge, la norma è stata modificata, prevedendo che l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per i buoni benzina concessi ai dipendenti, non rileva ai fini contributivi. Per effetto di tale previsione, sui buoni benzina dovranno quindi essere pagati i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS.
<b>3</b>	<b>DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI</b> Con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, esaurita la procedura di dematerializzazione e conservazione elettronica delle note spese prodotte dai dipendenti trasfertisti e dei relativi giustificativi, è possibile procedere alla distruzione delle versioni cartacee dei "documenti analogici non unici", ossia delle fatture e dei documenti ad esse fiscalmente assimilabili emessi da soggetti dell'Unione europea, incluse quelle rilasciate dai tassisti, nonché dei titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico. Per le versioni cartacee dei "documenti unici" (quali, ad esempio, i giustificativi di spesa emessi da soggetti esteri extra-UE), invece, la distruzione del documento cartaceo non è possibile in assenza dell'intervento di un pubblico ufficiale nel processo di conservazione elettronica.
<b>4</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO - IMPOSTE EMERGENTI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI - NUOVI CODICI TRIBUTO</b> Con la ris. 1.3.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha istituito 12 nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione dei redditi, che devono essere utilizzati per il versamento tramite il modello F24.  <b>Decorrenza</b> I nuovi codici tributo saranno operativi dal 2.5.2023.

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

4.1	<b>NUOVI CODICI TRIBUTO</b> I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento operoso sono riportati nella seguente tabella, indicando anche i corrispondenti codici tributo già previsti per il versamento delle imposte.	
	<b>Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento</b>	<b>Codici tributo per il versamento delle imposte</b>
	“8940” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 del DLgs. 23/2011.	1840 1841 1842
	“1940” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 del DLgs. 23/2011.	
	“8941” Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	4200
	“1941” Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.	
	“8942” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).	4041 4044 4045
	“1942” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 13 del DL 201/2011 (IVIE).	
	“8943” Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).	4043 4047 4048

	“1943” Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19 co. 18 del DL 201/2011 (IVAFE).	
	“8944” Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).	1790 1791 1792 1793
	“1944” Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario (art. 1 co. 64 della L. 190/2014) e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 del DL 98/2011).	1794 1795

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	<p>“8945” Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.</p> <p>“1945” Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.</p>	In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento
<b>4.2</b>	<b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b> In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none"><li>• i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;</li><li>• deve essere indicato, come “Anno di riferimento”, il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento (nel formato “AAAA”).</li></ul>	
<b>4.3</b>	<b>CODICI TRIBUTO SOPPRESSI</b> A seguito dell’istituzione dei nuovi codici tributo, la ris. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 12 ha soppresso i seguenti codici tributo: <ul style="list-style-type: none"><li>• “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;</li><li>• “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;</li><li>• “8908”, denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.</li></ul>	
<b>5</b>	<b>RESPONSABILITÀ PER LE RITENUTE D’ACCONTO OMESSE PER ERRATA APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO</b>	
	<p>In caso di errata applicazione del regime forfetario, la responsabilità per le sanzioni connesse all’omessa effettuazione e versamento delle ritenute d’acconto è imputabile al contribuente che ha reso la dichiarazione di esclusione da ritenuta, ai sensi dell’art. 1 co. 67 della L. 190/2014.</p> <p>L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.3.2023 n. 245, ha chiarito che, proprio in ragione di tale dichiarazione, rivela errata per l’assenza dei presupposti di applicazione del regime, il sostituto d’imposta è incorso nell’omissione delle ritenute e del loro versamento. In ogni caso, per andare esente da responsabilità, il sostituto d’imposta deve essere in grado di dimostrare che, osservando la normale diligenza, non sarebbe stato nelle condizioni di poter verificare i presupposti per l’applicazione del regime agevolato.</p>	
<b>6</b>	<b>DETRAZIONI “EDILIZIE” - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - OPZIONE “PARZIALE” - CHIARIMENTI</b>	
	<p>Con le risposte a interpello 3.3.2023 n. 238 e 8.3.2023 n. 247, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo all’opzione per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020, in luogo della fruizione nella dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi”.</p>	
<b>6.1</b>	<b>FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO</b> Nel caso di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, non è possibile che in una fattura venga applicato uno sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, oltre la misura massima, perché “si fa media” con lo sconto non applicato in altra fattura.	
<b>6.2</b>	<b>FATTURE CON DIVERSE PERCENTUALI DI SCONTO - DEROGA AL PRINCIPIO GENERALE</b> Rispetto al principio generale di cui sopra, tuttavia, ove ricorrano alcuni presupposti per poter beneficiare della detrazione e siano dimostrabili, è possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta seppur lo sconto sia stato evidenziato soltanto nella fattura “a saldo” del corrispettivo.  Ad esempio, nel caso sia stata emessa una fattura di acconto senza l’indicazione dello sconto (corrisposta quindi interamente dal committente dei lavori, poniamo per 2.000,00 euro) e una fattura a saldo con l’applicazione dello sconto del 50% calcolato sull’intero corrispettivo pattuito (ad esempio, fattura a saldo per ulteriori 3.000,00 euro con indicazione dello sconto	

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	<p>per 2.500,00 euro, ossia per il 50% di detrazione spettante sul totale spese di 5.000,00 euro), è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• fruire della detrazione del 50% in dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sostenute per la fattura di acconto (nell'esempio, detrarre in dichiarazione il 50% di 2.000,00 euro) e optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo alle spese sostenute "a saldo" (optare, quindi, per il 50% di 3.000,00 euro);</li><li>• optare per lo sconto sul corrispettivo con riguardo all'intera spesa sostenuta a determinate condizioni (nel nostro caso, optare per uno sconto di 2.500,00 euro).</li></ul> <p>Secondo l'Agenzia quest'ultima ipotesi è possibile se è dimostrabile che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;</li><li>• il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;</li><li>• gli importi corrisposti possono essere riconciliati attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e, ove presenti, dei bonifici parlanti.</li></ul> <p>Per provare l'indisponibilità della detrazione in capo al committente (perché già ceduta sotto forma di sconto), inoltre, può essere utile integrare con un documento extracontabile la fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.</p>
<b>7</b>	<b>"BONUS FACCIATE" - ALIQUOTA DEL 90% O 60% - MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE</b>
	<p>Con riguardo agli interventi volti al rifacimento delle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 ss. della L. 160/2019, con la risposta a interpello 2.3.2023 n. 236, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che per stabilire l'aliquota di detrazione spettante (90% se le spese sono sostenute nel 2020 e 2021 o 60% se sono sostenute nel 2022) in capo a una società, occorre riferirsi al principio di competenza di cui all'art. 109 del TUIR, in luogo del principio di cassa.</p> <p>È irrilevante, pertanto, il momento di pagamento dell'importo dei lavori e degli importi professionali (nel caso di specie avvenuto entro il 31.12.2021).</p>
<b>8</b>	<b>REGISTRAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI PRIVATI - modello "RAP" - estensione AL CONTRATTO PRELIMINARE</b>
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56766 ha approvato i moduli aggiuntivi al modello RAP ("Registrazione Atti Privati"), necessari per consentire l'utilizzo del modello anche per la registrazione telematica del contratto preliminare di compravendita.</p>
<b>8.1</b>	<b>MODELLO RAP</b> <p>Il modello RAP, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 465502, poteva già essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato, ma è previsto che successivi provvedimenti estendano l'utilizzo del modello alla registrazione, progressivamente, di tutti gli atti privati, tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.</p> <p>In questa ottica, il provv. 56766/2023 ha approvato i seguenti moduli aggiuntivi al modello RAP, unitamente alle relative istruzioni, consentendone l'utilizzo per la registrazione del contratto preliminare di compravendita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quadro C1 "Negozio - Preliminare di vendita", nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione;</li><li>• quadro D1 "Dati degli immobili", contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.</li></ul>
<b>8.2</b>	<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b> <p>L'utilizzo del modello RAP per la registrazione del contratto preliminare è possibile, dal 7.3.2023, da parte di privati o intermediari, utilizzando l'apposita procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti, presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.</p>

BARACCO FORNASIERO SRL



## BARACCO FORNASIERO

	<p>Allegati</p> <p>Al modello RAP devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio in formato elettronico o dattiloscritto);</li><li>• la copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).</li></ul>
<b>9</b>	<b>CREDITI IVA TRIMESTRALI E COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE - MODELLI TR E LIPE - AGGIORNAMENTO</b>
	<p>In data 14.3.2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli aggiornamenti relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al modello IVA TR, per la presentazione delle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali;</li><li>• al c.d. "modello LIPE", per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.</li></ul>
<b>9.1</b>	<b>MODELLO IVA TR</b> Per quanto riguarda il modello IVA TR, si segnala che: <ul style="list-style-type: none"><li>• i quadri TA e TB sono stati modificati per tenere conto della riduzione delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina, alla luce del mancato rinnovo delle disposizioni di favore previste sino alla fine del 2022;</li><li>• nella "Tabella generale dei codici di carica", presente nelle istruzioni del modello, la descrizione del codice 3 è divenuta "Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale", alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale.</li></ul>
<b>9.2</b>	<b>MODELLO LIPE</b> Nelle istruzioni del c.d. "modello LIPE" per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: <ul style="list-style-type: none"><li>• sono state apportate alcune modifiche terminologiche, alla luce della nuova procedura di liquidazione giudiziale;</li><li>• si è precisato che, ai fini della compilazione del rigo VP2 ("Totale operazioni attive"), devono essere incluse anche le operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10 co. 3 del DPR 633/72 (cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche).</li></ul>
<b>10</b>	<b>RIMBORSI IVA - ESONERO DALLA GARANZIA PATRIMONIALE - CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA - INTRASFERIBILITÀ DEI REQUISITI</b>
	<p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 227, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità per una società inattiva, che risulti conferitaria di un ramo d'azienda, di beneficiare dell'esonero dalla garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000,00 euro, come avveniva per la conferente.</p>
<b>10.1</b>	<b>OBBLIGO DI PRESTARE LA GARANZIA PATRIMONIALE</b> Per l'erogazione dei rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro sussiste l'obbligo di prestare la garanzia patrimoniale in alcune ipotesi di "rischio", fra le quali rientra, per esempio, l'esercizio di un'attività d'impresa da meno di 2 anni (eccetto il caso delle imprese start up innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012).
<b>10.2</b>	<b>INTRASFERIBILITÀ DEI REQUISITI</b> I requisiti per l'esonero dalla prestazione della garanzia non si trasferiscono automaticamente con l'attività acquisita a seguito di un'operazione straordinaria. Peraltro, nel caso di specie, la circostanza che la società conferitaria sia attualmente inattiva lascia presumere proprio la sussistenza della predetta ipotesi di "rischio".

Fonte Eutekne